



CAMERA DI COMMERCIO FERRARA RAVENNA

[Rinnovo, sostituzione e restituzione delle carte tachigrafiche](#)

- [Rinnovo](#)
- [Sostituzione](#)
- [Restituzione](#)

Rinnovo per scadenza

Le Carte tachigrafiche Conducente e Azienda sono emesse per un periodo di validità di 5 anni, la carta Controllo ha validità 2 anni, mentre la carta Officina ha validità di 1 anno.

La Carta è rinnovabile alla scadenza su domanda del titolare, fermo restando il permanere delle condizioni per il rilascio.

Il modulo di domanda da utilizzare e i documenti da allegare, nonché le modalità di presentazione e di consegna sono gli stessi richiesti per il primo rilascio.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata, entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza.

In caso di Carta conducente la richiesta di rinnovo deve essere presentata alla Camera di commercio della provincia di residenza del titolare.

*NB. Il sistema informatico di registrazione è in grado di gestire solo le domande di rinnovo presentate nei **30 giorni precedenti la scadenza**. Pertanto si consiglia di non presentare la domanda prima di questi termini.*

Rinnovo per modifica dei dati amministrativi

Il Conducente titolare di una carta in corso di validità può richiedere l'emissione di una nuova carta, in sostituzione di quella in suo possesso ed ancora in corso di validità, in caso di modificazione di uno dei dati amministrativi stampati sulla facciata della carta e registrati nella memoria della stessa.

Chiarimenti sulle carte GEN2

Modalità di ritiro della carta tachigrafica per rinnovo modifica dati

La carta dovrà essere richiesta con ritiro **allo sportello camerale consegnando, contestualmente al ritiro, la carta tachigrafica da sostituire.**

La spedizione postale può essere richiesta esclusivamente nei casi in cui il titolare restituisca **la carta tachigrafica al momento della presentazione della domanda e pertanto abbia la possibilità di sospendere l'utilizzo.**

- **La carta tachigrafica rinnovata per scadenza è utilizzabile solamente a partire dalla data di scadenza della precedente**
- **Per le domande di rinnovo per "Modifica dati" non è possibile l'invio per posta se prima non è stata consegnata la carta da rinnovare o sostituire**
- **Il titolare è tenuto a scaricare i dati memorizzati sulla carta tachigrafica il giorno precedente alla data di scadenza in quanto successivamente questa operazione non è più possibile**

Chiarimenti per la deroga al rinnovo delle carte nei casi di abbinamento patente e CQC

In merito all'emissione di nuove patenti per l'abbinamento con la CQC (carta qualificazione conducente) ed alle conseguenti implicazioni sul rinnovo delle carte tachigrafiche, [la nota congiunta tra i Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno](#) - che fa seguito alla richiesta di chiarimenti di Unioncamere - **conferma l'esenzione dal rinnovo della carta tachigrafica** nella fattispecie in questione, anche grazie all'adempimento assicurato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di inserire il precedente numero di patente nel documento di nuovo rilascio.

I Ministeri competenti hanno ritenuto che con la procedura introdotta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia preservata la tracciabilità e il collegamento tra patente e carta tachigrafica nel rispetto dei principi della normativa europea.

Sostituzione per furto o smarrimento

Il furto o lo smarrimento della Carta deve essere denunciato alle autorità di Polizia dello Stato in cui si

è verificato l'evento. La denuncia di smarrimento o di furto deve essere formulata per iscritto e firmata dal titolare della Carta.

E' necessario che il titolare presenti il modulo di domanda per il rilascio di una nuova carta, entro sette giorni, allegando copia della denuncia di furto o smarrimento e la stessa documentazione richiesta per il primo rilascio.

Su richiesta scritta del titolare ([modulo predisposto](#)), allegando fotocopia del documento d'identità e la denuncia di smarrimento/furto, la Camera di Commercio emittente provvede a bloccare la Carta smarrita o rubata. La richiesta scritta di blocco non è necessaria nel caso in cui il titolare richieda contestualmente anche la sostituzione della Carta smarrita o rubata.

Dopo la richiesta di sostituzione della carta per smarrimento, furto di carta conducente, il titolare può continuare a guidare senza la carta per un **massimo di 15 giorni**, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell'impresa. E' necessario, in questo caso, poter dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo.

La Carta sostitutiva riporterà una data di fine validità esattamente identica a quella della Carta sostituita

Sostituzione per malfunzionamento o danneggiamento

In caso di cattivo funzionamento, il Conducente deve chiedere, entro sette giorni dal manifestarsi del comportamento anomalo la sostituzione della carta presentando il modulo di domanda e allegando a questo la carta difettosa e la stessa documentazione richiesta per il primo rilascio.

Si differenzia dal primo rilascio l'importo del diritto di segreteria (a cui bisogna in ogni caso sommare l'eventuale costo di spedizione di euro 3,17)

- La sostituzione della carta per malfunzionamento dovuto a difetto della stessa, se richiesta **entro 6 mesi** dalla data di rilascio, **è gratuita**.
- Negli altri casi la sostituzione della carta comporta il pagamento di un diritto di segreteria di **euro 17,00**

La Carta sostitutiva riporterà una data di fine validità esattamente identica a quella della Carta sostituita

Nel caso in cui la carta tachigrafica risulti **malfunzionante per deterioramento**, il costo sarà di € 37,00 (€ 40,17 con spedizione postale).

per le domande di "Sostituzione per malfunzionamento" non è possibile l'invio per posta se prima non è stata consegnata la carta da sostituire

Il titolare della Carta può restituirla alla Camera di Commercio per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Il titolare è tenuto alla sua restituzione:

- trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della Carta.
- in tutti i casi in cui il titolare non necessiti più della carta per l'esercizio della sua attività ovvero abbia perso i requisiti necessari al rilascio della carta stessa.

La Camera di Commercio provvederà alla distruzione della Carta.